

Logo della Repubblica Italiana
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA
nell' adunanza del 30 giugno 2010

Del/Par.n.100 /2010

Composta dai seguenti magistrati:

Pres. Sez. Mario G. C. Sancetta Presidente

Cons. Raffaele Del Grosso

Cons. Silvano Di Salvo

Cons. Tommaso Viciglione

Cons. Corradino Corrado

Cons. Francesco Uccello

1° Ref. Laura Cafasso relatore

Visto l'art.100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento 16 giugno 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003;

Vista, in particolare, la deliberazione n° 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Vista la deliberazione assunta dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004;

Vista la deliberazione n. 5/AUT/2006 assunta dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 17 febbraio 2006;

Vista la deliberazione n. 8/AUT/2008 assunta dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 12 maggio – 4 luglio 2008;

Vista la deliberazione n. 9/AUT/2009 assunta dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 4 giugno 2009;

Visto l'art. 17, comma 31, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 112;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 74/2009 del 30 settembre 2009;

Viste le indicazioni procedurali di cui alla nota del Presidente della Corte dei conti n. 2789 del 28 settembre 2009;

Vista la nota del 5 febbraio 2010 prot. n. 003703, con la quale il Sindaco del Comune di Boscoreale (Na) ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista l'ordinanza presidenziale n.37/2010, con la quale la questione relativa alla richiesta di parere è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito il relatore, Primo Referendario dott.ssa Laura Cafasso;

PREMESSO IN FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Boscoreale (Napoli), ha chiesto il parere di questa Sezione in ordine alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007) in materia di riduzione delle spese di personale, nonchè dell'art. 8, comma 2, del C.C.N.L. del comparto Autonomie nella parte in cui legittima incrementi della parte stabile delle risorse decentrate nel caso in cui il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.

In particolare, il Sindaco chiede di conoscere se, alla luce della deliberazione n. 16/SEZAUT/2009, siano da escludere dalle predette spese di personale le seguenti voci: a) i compensi per l'Avvocatura interna, rappresentando che, in ipotesi di omesso ricorso a tale "tipo di incentivazione alla produttività", deriverebbe per l'ente stesso la necessità di affidamento di incarichi a soggetti estranei, con conseguente presumibile aggravio della spesa complessiva; b) le competenze spettanti al personale disabile in servizio, in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che, all' art. 3, ha previsto l'obbligatorietà della copertura della quota di riserva.

Dalla documentazione in atti, emerge che, da un lato, l'ente non ha personale di ruolo con qualifica dirigenziale ed i dipendenti apicali sono inquadrati nella categoria giuridica D3, dall'altro, che all'unità di staff "Avvocatura interna" – quest'ultima non incardinata quale struttura di massima dimensione - è preposto un Avvocato dipendente di ruolo, a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categoria giuridica D1, al quale non sono state attribuite funzioni dirigenziali, ex artt. 107 e 109 del d. lsv. 267/2000, né è stata riconosciuta la titolarità di posizione organizzativa ex artt. 8 e ss. del C.C.N.L. 31.3.1999.

CONSIDERATO in DIRITTO

In rito, nel richiamare l'orientamento sin qui seguito dalla Sezione in ordine all'ammissibilità delle richieste di parere in materia di contabilità pubblica avanzate direttamente dall'organo comunale munito di rappresentanza legale esterna, ritiene il Collegio senz'altro ricevibile, nelle more della istituzione del Consiglio delle autonomie locali nella Regione Campania, l'istanza avanzata dal sindaco del Comune di Boscoreale, in quanto formulata dall'organo di vertice dell'Amministrazione comunale legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente e ad impegnare lo stesso verso l'esterno ai sensi dell'art. 50 del d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267.

In ordine all'ammissibilità dei quesiti posti sotto il profilo oggettivo, ossia della pertinenza alla materia della contabilità pubblica, come previsto dall'art.7, comma 8, della legge n.131/2003, analizzando i contenuti dei quesiti prospettati dal Comune, il Collegio

constata che essi, pur involgendo problematiche riguardanti l'assunzione di personale, attengono comunque alla materia della contabilità pubblica, atteso che concernono, essenzialmente, la specifica disciplina che limita l'attività contrattuale dell'Ente, circoscrivendone i casi ed i presupposti giustificativi, in ragione di esigenze di contenimento della spesa.

Deve tuttavia ribadirsi che, in armonia con l'orientamento espresso in sede di coordinamento dalla Sezione delle Autonomie con delibera n. 5/AUT/2006 del 17 febbraio 2006, la funzione consultiva può riguardare soltanto questioni di carattere generale ed astratto, in quanto l'eventuale riferimento a singoli atti gestionali finirebbe col tradursi, di fatto, in una indebita ingerenza della Corte in funzioni di amministrazione attiva del Comune. Tale coinvolgimento nei processi decisionali dell'Ente contrasterebbe con le altre funzioni proprie della Corte, contraddistinte da assoluta indipendenza e terzietà.

Ciò premesso, si ritiene possa darsi ingresso alla valutazione nel merito dei due quesiti posti dal Sindaco del Comune di Boscoreale.

1. Come è noto, gli enti locali soggetti al rispetto del patto di stabilità interno, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge 23 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 3, comma 120 della L. n. della L. 24 dicembre 2007 n. 244, sono tenuti ad assicurare la riduzione delle spese per il personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale. A tale disposizione è consentito derogare solo quando, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità, ricorrano cumulativamente le tre condizioni stabilite dal citato art. 3, comma 120 (rispetto del patto di stabilità nell'ultimo triennio, volume complessivo della spesa di personale non superiore al parametro stabilito per gli enti strutturalmente deficitari, e rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto). Da ultimo, l'art. 76 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, ha imposto la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al totale delle spese correnti, operando prioritariamente sulle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, sancendo, nel contempo, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 40% delle spese correnti (in proposito, si richiama l'art. 14, comma 9 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010, che ha sostituito l'art. 76, comma 7, su citato).

Per ciò che concerne gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, i vincoli in materia sono imposti dal combinato disposto degli art. 19, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448, dell'art. 1, comma 562, legge 296/2006, come integrato dall'art. 3, comma 121, legge 244/2007, e, infine, dall'art. 76, comma 2, legge 133/2008, di recente abrogato dall'art. 14, comma 8, del D.L. 31.5.2010, n. 78.

Ciò premesso, al fine di identificare le componenti della spesa rilevanti per commisurare la predetta riduzione, si deve tenere conto di quanto esplicitato nelle circolari ministeriali intervenute in materia.

In particolare, rileva la modalità prevista dalla circolare n. 9 del 17 febbraio 2006, ancorchè concernente le disposizioni di cui all'art.1, commi 198 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n 266 (successivamente disapplicate a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 1, comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n 296, di revisione dei predetti obblighi). Ciò in quanto i criteri di calcolo non possono mutare rispetto alle regole precedenti, enucleate nello specifico dalla predetta circolare, al fine di garantire una commisurabilità di dati omogenei ed una linea di continuità con le azioni già intraprese dagli enti nel settore.

Entrando nel merito della questione prospettata, occorre innanzitutto precisare che i compensi professionali *stricto sensu* (cc. dd. onorari) per lo svolgimento di funzioni di avvocatura interna sono disciplinati dall'articolo 27 del C.C.N.L. del 14.9.2000 (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello dell'1.4.1999), secondo cui *"Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31.3.1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL."*

Pertanto, ai sensi del precitato regio decreto, in presenza di un dispositivo che dichiara la controparte soccombente – compresa la soccombenza delle spese per diritti ed onorari – quest'ultime non costituiscono spese a carico del bilancio dell'ente e non rientrano nell'alveo delle "spese di personale".

Non è, infatti, possibile ricondurre alla categoria contabile della "spesa di personale", ai fini che interessano in questa sede, qualsiasi somma percepita dal dipendente dell'ente, ma, al contrario, occorre considerare solo gli oneri che comportino un effettivo aggravio per il bilancio dell'amministrazione locale.

In coerenza con tale principio, la circolare del Ministero su menzionata ha escluso dal computo delle voci a tal fine rilevanti le spese sostenute per il proprio personale comandato presso altre Amministrazioni ovvero connesse ad attività elettorali da parte del Ministero dell'Interno e di cui sia previsto l'integrale rimborso, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, gli oneri di personale trasferito dalla Regione per funzioni delegate.

Peraltro, la circolare n. 28 del 14 giugno 2006, al fine di fornire ulteriori chiarimenti ad integrazione di quelli contenuti nella circolare n. 7 del 10 febbraio 2006, a seguito dell'esame dei commi da 189 a 196 concernenti l'istituto della contrattazione integrativa, ha precisato che il principio in base al quale non possono derivare oneri diretti ed indiretti a carico delle singole Amministrazioni nella costituzione del relativo fondo "incentivante" deve necessariamente trovare applicazione anche in sede di corresponsione dei compensi professionali di cui è destinatario il personale dell'avvocatura, ossia dei compensi previsti dalla legge professionale vigente.

Alla luce di quanto fin qui argomentato, il documento emanato dal Ministero non poteva che riferirsi, al di là del *nomen* utilizzato, ai compensi professionali "strettamente intesi".

Natura radicalmente diversa rivestono, invece, i compensi previsti e disciplinati dal summenzionato art.10 del C.C.N.L. del 31.3.1999, relativi alla corresponsione del trattamento economico dovuto al personale di categoria "D" titolare delle posizioni organizzative disciplinate dall'articolo 8.

Il termine "posizioni organizzative" indica, in accezione atecnica, un ambito che comprende sia gli incarichi di posizione organizzativa strettamente intesi (cfr. art.8, comma 1, lett. a) attinente alla direzione di strutture di particolare complessità), sia gli incarichi di alta professionalità e specializzazione, che si specificano in due diverse fattispecie a seconda della considerazione autonoma della professionalità oppure della strategicità delle responsabilità affidate (cfr. art. 8, comma 1, lettere b e c).

A tale ultimo riguardo, espressamente l'art. 10, comma 1, del C.C.N.L. del 22.1.2004, rubricato "Valorizzazione delle alte professionalità", opportunamente richiama la disciplina degli incarichi di alta professionalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b) e c) del precedente contratto collettivo, integrata dalle nuove e più incisive regole concernenti il predetto istituto.

Tali compensi, previsti *"per lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate.....omissis..... alla iscrizione ad albi professionali"*, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9 del C.C.N.L. del 31.3.1999 (il secondo comma del predetto articolo prevede che gli enti tengano conto, per l'affidamento degli incarichi relativi alle singole funzioni o attività, sia di criteri soggettivi, quali "il possesso dei requisiti culturali, le attitudini, la capacità professionale ed esperienza acquisiti", che oggettivi, avuto riguardo alla "natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare"), pur partecipando della natura retributiva, per la loro configurazione e per il regime cui in concreto sono sottoposti, rivestono la natura di emolumenti a carattere accessorio, eventuale (il quarto comma dell'art. 9 prevede che la revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'articolo 10 da parte del dipendente che resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del corrispondente profilo), variabile, aggiuntivo ed estrinseco rispetto all'ordinario trattamento stipendiale.

Lo svolgimento delle attività e funzioni con contenuti di "alta professionalità" ed "assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato" assume contenuti simili a quelli legati all'esercizio di funzioni dirigenziali, sicchè è prevista una corrispondente struttura retributiva, distinta in retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

La prima, collegata all'incarico ricoperto, è graduata dall'ente nel suo importo, nei limiti minimi e massimi stabiliti dal contratto (cfr. art. 10, comma 2, del C.C.N.L. del 31.3.1999 ed art. 10, comma 4, del C.C.N.L. del 22.1.2004 che ha innalzato il limite massimo ad € 16.000) in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate; la seconda, dovuta nel limite massimo del 30% dell'indennità di posizione ed in relazione al grado di

raggiungimento degli obiettivi, sottende la previa determinazione dei criteri e delle procedure inerenti al processo di valutazione annuale.

Il trattamento economico di che trattasi assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal C.C.N.L., compreso il compenso per il lavoro straordinario (cfr. art. 10, comma 1, C.C.N.L. 1999).

Per quanto attiene al finanziamento dell'istituto, il C.C.N.L. del 1°.4.1999 ha posto a carico dello specifico fondo previsto dall'art. 17, comma 2, lettera c, gli oneri derivanti dalla corresponsione dei predetti compensi incentivanti, mentre il successivo C.C.N.L. del 22.1.2004 (cfr. artt. 31 e 32) ha stabilito ulteriori regole per la costituzione e l'incremento delle cc. dd. "risorse decentrate".

L'art. 11 del C.C.N.L. del 31.3.1999, peraltro, consentiva di applicare la disciplina appena esaminata, relativa allo status ed al trattamento economico del personale di categoria "D" incaricato di una delle funzioni dell'Area delle posizioni organizzative, anche ai Comuni di minori dimensioni demografiche e privi di posizioni dirigenziali, ove fosse stata attribuita "la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato".

L'ambito applicativo di tale norma è stato successivamente chiarito dall' art. 15 del C.C.N.L. del 22.1.2004, con il quale è stato stabilito che "negli Enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 8 e seguenti del C.C.N.L. DEL 31.3.1999".

In altri termini, "la responsabilità degli uffici e dei servizi", da intendersi come responsabilità di carattere gestionale di natura dirigenziale, negli enti privi di dirigenza, coincide con la titolarità di una struttura di massima dimensione secondo il sistema ordinamentale autonomamente definito con il regolamento degli uffici e servizi adottato dalla Giunta ai sensi dell'art. 89 del d. lgs. 18 giugno 2000, n 267.

Ne consegue che, ai dipendenti preposti alle funzioni di assistenza legale, ai quali non sono attribuite funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, né è riconosciuta la titolarità di posizione organizzativa, come nel caso del Comune in esame, si applica la disciplina prevista dall'art. 17, comma 2, lettere a) ed f) del C.C.N.L. del 1° .4.1999, come modificato dall'art. 36 del C.C.N.L. 22.1.2004.

Trattasi, in entrambi i casi, di indennità che attengono all'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività (cfr. art. 15 del C.C.N.L. 1° .4.1999).

La prima concerne l'attribuzione di compensi correlati ad effettivi incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, secondo le modalità stabilite dall' art. 18 del C.C.N.L. del 1° .4.1999, come modificato dall'art. 37 del C.C.N.L. 22.1.2004.

I predetti emolumenti, secondo la disciplina attualmente vigente, sono corrisposti "in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel PEG o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti" ed a seguito di apposita certificazione dal Servizio di Controllo interno.

La seconda riguarda la corresponsione di una indennità, ossia di un livello economico differenziato, destinato a "compensare specifiche responsabilità affidate al personale di categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative secondo la disciplina degli articoli da 8 a 11 del C.C.N.L. 31.3.1999".

Tale compenso può essere determinato, in sede di contrattazione decentrata, entro i valori annui lordi definiti dal precitato art. 36.

Deve concludersi che le predette componenti "accessorie" della retribuzione rientrano a pieno titolo nelle spese di personale.

Del tutto diversa è la natura dei cc. dd. "incentivi per la progettazione interna" che, come puntualmente rappresentato nella menzionata deliberazione n. 16/AUT/2009 della Sezione delle Autonomie di questa Corte, non rientrano nel perimetro applicativo dell'art. 1, commi 557 e 562, legge 296/2006, in quanto costituiscono spese attinenti alla gestione in conto capitale, iscritte nel titolo II della spesa e finanziate nell'ambito dei fondi stanziati per la realizzazione di un'opera pubblica. La radicale diversa natura degli incentivi *de quibus* rispetto alla generica spesa per il personale comporta che detti compensi non possono ricomprendersi in quest'ultima, in quanto rientranti nel quadro economico complessivo degli interventi destinati al conseguimento di finalità di investimento.

2. Riguardo al secondo quesito posto dal Sindaco del comune di Boscoreale, la materia in trattazione è quella di cui all'art. 91 del d.lvo 18 agosto 2000, 267, rubricato sotto la voce "Assunzioni", che fa espresso riferimento alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

La disciplina introdotta dalla predetta legge si ispira al principio del c.d. inserimento mirato, in base al quale il soggetto deve essere collocato a seguito di un preventivo esame relativo alle effettive minorazioni e capacità, al fine di individuare il tipo di professionalità più adatta alle sue condizioni. Ed è proprio in considerazione dell'importanza di tale principio che la Cassazione ha ritenuto non ravvisabile un giustificato motivo di recesso da parte del datore di lavoro per effetto della sopravvenuta ineseguibilità dell'attività originariamente assegnata, nelle ipotesi in cui possa adibirsi il dipendente ad una diversa attività, afferente, eventualmente, anche a mansioni inferiori ove non siano attribuibili mansioni di pari livello (Cass., Sez. Un. 17.8.1998, n. 7755; Cass. Sez. Lav., 19.4.2003, n. 6378).

Ai fini dell'inserimento dei lavoratori disabili, l'art. 3 precisa che, sia il datore di lavoro pubblico che il datore di lavoro privato, hanno l'obbligo di assumere un solo lavoratore per strutture con un numero di dipendenti complessivo compreso tra 15 e 35 unità; due lavoratori per un numero di dipendenti compreso tra 36 e 50 unità; il 7% dei lavoratori complessivamente occupati, qualora il numero di dipendenti sia superiore a 50. L'art. 4, poi, fornisce indicazioni circa la base di computo necessaria per la determinazione del numero di disabili e degli altri soggetti da assumere.

Tanto premesso, nel sistema delineatosi, assume particolare rilievo la capacità dell'ente locale di perseguire, da un lato, l'obiettivo di contenimento del bilancio – per cui è richiesto di effettuare il piano di assunzioni sulla base dei risultati quantitativi di riduzione delle spese

raggiunti al termine dell'anno precedente – e, dall'altro, di sapere calibrare la quantità di personale necessario per le esigenze in concreto emergenti, nell'ottica di una riduzione programmata delle spese di settore. A tale fine, particolare rilievo assume un'attenta programmazione del fabbisogno di personale, nella quale, ai sensi del disposto di cui all'art. 91 sopra citato, rientrano a tutti gli effetti le categorie di lavoratori ricomprese nella legge 68/1999.

Deriva da quanto sopra esposto che, nel calcolo della spesa per il personale, devono computarsi gli oneri sostenuti per le assunzioni obbligatorie delle predette categorie di lavoratori, in ossequio al generale principio di riduzione della suddetta spesa, sancito dall' art.1, comma 557, della legge 296/2006, come integrato dall'art. 3, comma 120, della legge 244/2007, e ribadito, da ultimo, dall'art. 76 della legge 133/2008, come di recente modificato (cfr., in questo senso, Sez. Reg. Contr. Lombardia, deliberazione n. 32/2008; Sez Reg. Contr. Sardegna, deliberazione n. 14/2009).

Non si ritiene inutile ricordare, infine, che la violazione delle disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori comporta, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49 della legge 6 agosto 2008, n. 133, la nullità dell'atto e la conseguente inesistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere della Sezione.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, per il tramite del Dirigente del Servizio di supporto, al Sindaco del Comune di Boscoreale (Na).

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 30 giugno 2010.

IL RELATORE

f.to Dott.ssa Laura Cafasso

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Mario G.C. Sancetta

Depositato in Segreteria in data 30 giugno 2010

Il Dirigente del Servizio di supporto

f.to Dott. Nicola Francioni